



Autorizzazione paesaggistica “procedura semplificata” (in assenza del parere vincolante da parte della Soprintendenza)

Autorizzazione Paesaggistica n. 02/2019

Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. dell’art. 3 del D.P.R. 13 Febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell’articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativa all’istanza presentata da Carimali Daniela nata a Voghera Pv il 30.01.1960, residente a Val di Nizza Pv Frazione Casa Ponte n. 5/A, per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di fabbricato con cambio di destinazione d’uso a residenziale , in Localita’ Casa Ponte del Comune di Val di Nizza Pv.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017, n. 31;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ed i criteri attuativi approvati dalla giunta regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. IXI/2727 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 e s.m.i.;

Vista l’istanza presentata da Carimali Daniela nata a Voghera Pv il 30.01.1960, residente a Val di Nizza Pv Frazione Casa Ponte n. 5/A, in data 21 settembre 2019, protocollo n. 2654, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di fabbricato con cambio di destinazione d’uso a residenziale, in Localita’ Casa Ponte del Comune di Val di Nizza Pv, siti sull’area del Catasto Fabbricati del Comune di Val di Nizza Pv, Fg. 6 (A) mappale n. 379 ;

Accertato che le aree oggetto degli interventi richiesti è soggetta a tutela paesaggistica in base:

- all’art. 142, comma 1, lettera c) “ Fiumi e Torrenti “ del suddetto decreto legislativo ;

Considerato che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, la competenza amministrativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta “idoneo” all’esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al D.D.G. regionale n. 8412 del 02/09/2016 ;

Verificato che l’intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 149 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017 e non risultando altresì assoggettato al regime autorizzatorio ordinario ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e smi;

Considerato che l'intervento di lieve entità proposto è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibile alla categoria d'interventi indicata alla voce B.10 dell'allegato B al DPR 13 febbraio 2017, n. 31.

Visto il parere *favorevole con prescrizioni* espresso dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 30/09/2019;

Valutata l'opportunità, al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, che nella realizzazione delle medesime vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- la porta di ingresso posta nel lato sud-ovest venga allineata con la finestra posta al piano terra alla sinistra dell'ingresso ;

Dato atto che sono state condotte le verifiche prescritte dall'art. 11, del D.P.R. 13 Febbraio 2017, n. 31 e, conseguentemente, in data 15.04.2019, con protocollo n. 1110, è stata trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;
- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio redatto in data 15/04/2019;
- la motivata proposta di accoglimento della richiesta;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo ;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio per i beni architettonici e paesaggistici di Milano in data 03.10.2019, entro il termine di 20 giorni (decorso il 23.10.2019) dal ricevimento della documentazione suddetta il Soprintendente **non ha rilasciato** il prescritto e vincolante parere previsto dall'art. 11, comma 5 del D.P.R. 13 Febbraio 2017, n. 31;

Considerato che, in caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato, è previsto che l'amministrazione competente ne prescinda e rilasci l'autorizzazione;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste, come risulta dalla motivata proposta di accoglimento dell'istanza di autorizzazione paesaggistica redatta in data 30/09/2019 e dal parere della Commissione Paesaggio in data 30/09/2019, non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto poiché compatibili con il contesto ambientale circostante ;

DECRETA

1. di esprimere autorizzazione paesaggistica favorevole, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Febbraio 2017, n. 31, e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata da Carimali Daniela nata a Voghera Pv il 30.01.1960, residente a Val di Nizza Pv Frazione Casa Ponte n. 5/A, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di fabbricato con cambio di destinazione d'uso a residenziale, in Località Casa Ponte del Comune di Val di Nizza Pv, siti sull'area del Catasto Fabbricati del Comune di Val di Nizza Pv, Fg. 6 (A) mappale n. 379, come da elaborati allegati.

2. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali costituiti da : Allegato A) Relazione paesistica semplificata ; allegato B) Elaborato Grafico tavola 1/03 inquadramento ; Allegato C) Elaborato grafico tavola 2/03 planimetrie e sezioni ; Allegato D) Elaborato grafico tavola n. 03/03 prospetti ; Allegato E) documentazione fotografica ; debitamente vistati da Responsabile del Procedimento, al richiedente .

3. Di disporre altresì, in base al protocollo d'intesa sottoscritto in data 29.01.2014 tra la Regione Lombardia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'inserimento del presente provvedimento nell'applicativo MAPEL (" Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali "), pubblicato sul sito di Regione Lombardia <http://www.regione.lombardia.it>;

4. Di dare atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 11 del DPR 13 Febbraio 2017, n. 31 e dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 , è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione . I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;
- Il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal DPR 31/2017 e dal D.Lgs 42/2004 non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
- ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle Voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;

5. Di dare altresì atto che:

- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
- in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Val di Nizza 28 ottobre 2019

Prot. 3033



Il Responsabile del Procedimento

(Il responsabile del Settore Tecnico)

(Geom. Massimo Campetti)

COMUNE DI VAL DI NIZZA

PROV. DI PAVIA

(27050 Val di Nizza Pv)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

Il sottoscritto geom. Massimo Campetti Responsabile Settore Tecnico del Comune di Val di Nizza PV, con la presente

ATTESTA

Che L'autorizzazione Paesaggistica semplificata n. 02/2019 viene da me pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio Comunale Online e vi rimarranno per gg. 15 consecutivi fino 12.11.2019

Val di Nizza li 28/10/2019



IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

(Geom. Massimo Campetti)